

RECENSIONE AL LIBRO DI TOMMASO GRECO*La legge della fiducia. Alle radici del diritto*

FRANCESCA DE BONIS*

Una lunga tradizione di pensiero identifica il diritto con la sanzione che appare come lo strumento necessario per reprimere la cattiveria e gli istinti di prevaricazione degli uomini e perciò idoneo a tutelare le ragioni lese dalla inaffidabilità altrui.

In quello che viene chiamato “modello sfiduciario” incontriamo un uomo completamente deresponsabilizzato che ubbidisce al diritto esclusivamente per paura della punizione.

Tommaso Greco, nel suo ultimo volume intitolato *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*¹, critica la teoria normativa che ha le sue radici nel pensiero politico-filosofico di Hobbes e Machiavelli e la visione antropologica nella quale le relazioni umane appaiono caratterizzate da sentimenti di sfiducia e diffidenza degli uni verso gli altri e, superandola, ci svela un diritto che racchiude in sé la fiducia quale elemento imprescindibile per il suo funzionamento e che è, *in primis*, relazione.

Il diritto viene ad essere identificato come lo strumento che aiuta l'uomo a rapportarsi agli altri, che definisce, organizzandole, le sue relazioni, fatte di diritti ed obblighi, e la norma osservata non per timore della sanzione o per motivi etici, ma perché l'uomo sente la responsabilità e la doverosità di

¹ T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, 2021.

* Avvocato.

corrispondere alle aspettative altrui perché le riconosce, perché nell'altro si riconosce.

In questa prospettiva solidaristica in cui i diritti vivono per riconoscimento, ben può collocarsi il pensiero di Simone Weil, filosofa molto cara all'Autore, espresso nell'opera *La prima radice*: «Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l'obbligo corrispondente; l'adempimento effettivo di un diritto non viene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa. L'obbligo è efficace allorché è riconosciuto».

Concepire il diritto come fiducia non vuol dire escludere la sanzione, come qualcuno potrebbe semplicisticamente ritenere, ma piuttosto collocarla correttamente quale *posterius* necessario in caso di inosservanza e violazione di una norma. Per Greco, che qui riprende una suggestione di Salvatore Amato, solo quando «l'uomo non incontra più l'uomo, è necessario che l'uomo muova l'uomo».

Ragionare in questi termini significa abbracciare e diffondere una cultura giuridica responsabile, divulgare una visione certamente autentica, originaria e matura del diritto.

Senza pretesa alcuna di poter aggiungere altro a tutto quanto autorevolmente già detto e scritto sull'opera, scrigno di legalità ed umanità, mi preme, tuttavia, mettere in rilievo come la concezione del diritto e della giustizia ivi offerta abbia radici robuste e lontane. Già Platone, invero, nella sua importante opera *Le Leggi* diceva che queste «sono fatte per gli uomini perbene al fine di insegnare loro a stare insieme, ma anche per quei cittadini che per la caparbia della loro indole, sono refrattari ad ogni forma di educazione» e solo per questi altri metteva innanzi le sanzioni.

Ed ancora.

Vivo e pulsante appare nel lavoro di Greco tutto il portato dell'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale: lo rinveniamo nel suo concepire il diritto come relazione, nel ribadire quella «socialità quale carattere inabdicabile del diritto»

(Paolo Grossi, *Ritorno al diritto*), nel riconosce il sentimento di responsabilità verso l'altro come vero motore che muove l'uomo ad osservare le norme, ovvero nel suo sentire la solidarietà come fatto ineludibile e principio che ci guida, a cui attenersi ed a cui tendere quale valore supremo dell'ordinamento giuridico ed a cui dovrà attenersi innanzitutto il legislatore nella sua attività di produzione normativa. Un diritto ed una giustizia calati nella vita dell'uomo, che ne coglie aspettative, interessi, sofferenze; l'uomo di Greco è quello stesso uomo che i Padri Costituenti hanno incontrato guardando umilmente in basso, in tutta la sua *carnalità*, nella sua quotidiana esistenza, che si esprime come singolo ma anche nelle molteplici formazioni sociali a cui appartiene, nel mondo del lavoro e nella famiglia.

Non, quindi e per riprendere ancora le parole del Presidente Grossi (alla cui prospettiva può essere associata quella espressa nel libro di Greco), un «individuo insulare ed intrinsecamente egoista, ma persona, creatura intrinsecamente relazionale, cioè colta non in una solipsistica insularità ma al centro di un fitto tessuto di rapporti con l'altro, con tutti gli altri; quell'uomo a cui appartengono diritti da tutelare ma anche doveri che fanno parimenti capo alla persona ed hanno funzione socializzante giacché servono a immergere la singola egoità nella complessità della convivenza» (P. Grossi, *La Costituzione italiana quale espressione di una società plurale*). Ed è su questa strada, che «il diritto appare come realtà ontica perché connesso al fenomeno relazionale e dunque lungi dall'esaurirsi nel comando volontaristico del sovrano, si innerva saldamente nel sociale» (P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*).

«Se nella visione hobbesiana, il diritto è rimedio alla fraternità aggressiva e omicida di Caino, nella visione personalista il diritto trova nella socialità (e nella capacità di cura fraterna) dell'uomo una risorsa preziosa d'ordine» (F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità*).

«L'altro uomo - e riporto qui le riflessioni condivise con noi studenti dell'ateneo fiorentino dal professore Luigi Lombardi Vallauri e che la lettura del

saggio di Greco ha riportato alla memoria - ha con me in comune l'umanità, umanità che né io né lui esauriamo; se io non sono l'umanità, allora ho bisogno dell'altro, di tutti gli altri per rivelarmi altrettante possibilità di me stesso».

Solo camminando su questa strada ed abbracciando in tutta la sua bellezza il messaggio che nel libro ci viene affidato, potremmo sperare, in un momento storico buio come quello che stiamo vivendo, di far rifiorire «il precetto dell'amore del prossimo come norma di giustizia, quel precetto che dice ad ognuno di noi di far spazio all'altro» (T. Greco, *La giustizia del crocifisso*) di prendercene cura se ha bisogno, di inclinarci verso l'altro.